

STATUTO

IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLI AL METAURO PS VIA
EUROPA 8

Numero REA: PS - 197497

Codice fiscale: 02634890418

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A

647

STATUTO

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione e sede)

È costituita la Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata denominata **"Il Sorriso Società Cooperativa Sociale"**. La Cooperativa ha sede nel Comune di Colli al Metauro (PU), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Su deliberazione dell'Organo amministrativo, essa potrà istituire depositi, filiali, uffici, rappresentanze, agenzie e succursali, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512, secondo comma, C.C..

Art.2 (Durata e adesioni)

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti); tale durata potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

CAPITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.

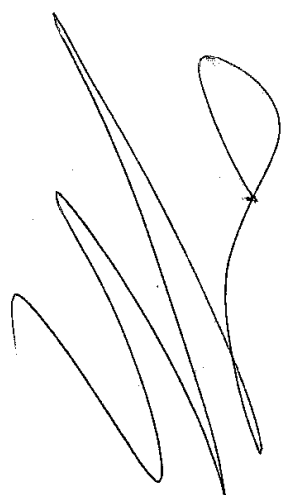
Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La Cooperativa, per i propri soci, inoltre intende perseguire e ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli





organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

La Cooperativa, pertanto, assume direttamente i lavori da eseguire e provvede all'organizzazione e distribuzione del lavoro tra i soci.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, aderendo a quegli organi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società Cooperativa ha come oggetto:

la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali, volti alla riabilitazione Sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio, quali, per esempio, persone con dipendenze patologiche, minori a rischio, carcerati ed extracomunitari;

gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, migranti, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti

nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per migranti; -----

la gestione di nidi, scuole d'infanzia, centri di gioco e ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea, volta alla educazione e assistenza della prima infanzia; -----

la gestione di centri e strutture per soggetti affetti da disturbi dell'alimentazione. ---

Inoltre, la Cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 quali, fra le altre: -----

lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; -----

in generale, lavori di pulizie civili ed industriali; -----

servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività di spurgo in genere; -----

attività agricole, zootecniche ed agriturismo; -----

progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; ser vizi di gestione del verde in generale; -----

raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pese, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; -----

servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane; -----

gestione di parcheggi in genere; -----

manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili; -----

lavori di metalmeccanica, falegnameria e verniciatura; -----

assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato; -----

gestione servizi di affissione; -----

attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione; -----

elaborazione dati e pratiche amministrative; -----

gestione di palestre ed impianti sportivi; -----

gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza; -----

conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago; -

gestione di strutture a carattere ricettivo / turistico; gestione di campeggi. -----

servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e potrà collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività

previste nel presente atto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, a titolo esemplificativo: ---

a) acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese; -----

b) costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo nonché dare adesione ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche; -----

c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; -----

d) contrarre mutui e concedere finanziamenti esclusivamente a società controllate e/o collegate, nonché a consorzi cooperativi cui partecipa; -----

e) concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda; -----

f) richiedere e concedere garanzie; -----

g) operare con gli Istituti di Credito effettuando: apertura dei conti correnti, richiesta di credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, mutui, anticipazioni e crediti assistiti da garanzia reale su titoli, valore merci, effetti cambiari e documenti; costituzione di pegno di titoli, valori merci; costituzione di depositi cauzionali; cessioni di crediti, contratti di riporto, rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte; rilascio di avalli, fidejussioni e costituzione di deposito cauzionale a garanzia di obbligazione; ordini di operazioni in cambi ed in titoli con facoltà di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo; costituzione di depositi a custodia od in amministrazione titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casaforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi; -----

h) consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, con altre cooperative che svolgono la medesima attività per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni; -----

i) costituire e/o partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice civile. -----

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. -----

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. -----

----- CAPITOLO III -----

----- SOCI: COOPERATORI, SPECIALI E FINANZIATORI -----

----- SEZIONE I - SOCI COOPERATORI ORDINARI -----

Art.5 (Disciplina dei Soci cooperatori ordinari) -----

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. -----

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni. -----

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere ammessi a soci cooperatori: -----

i lavoratori di ambo i sessi, che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale e competenze maturate nei settori d'attività della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa; -----

gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10, legge n. 381/1991. -----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche, associazioni, enti, società cooperative ed organismi in genere, che siano interessati e utili al raggiungimento degli scopi sociali ed i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa. -----

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o abbiano interessenza diretta in imprese con attività identiche, affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa. -----

Art.5 bis (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: --

a) indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuali recapiti mail o fax; -----

b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale; -----

c) motivazione della richiesta, indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; -----

d) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo; -----

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola arbitrale di cui al successivo art. 36; -----

f) la dichiarazione di non appartenere ad altra cooperativa; in caso contrario dovrà essere allegata alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e dovrà dichiarare le eventuali cariche ricoperte. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo si trovino per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a), la denominazione dell'ente, la forma giuridica, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa e infine l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. -----

L'Organo amministrativo, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima. -----

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche quella relativa alla categoria speciale, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati i quali potranno, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. -----

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro 30 (trenta) giorni dalla data

dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento previsto nel precedente art. 5, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni. -----

Art.5 ter (Obblighi del socio cooperatore) -----

I soci cooperatori sono obbligati: -----

a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 15, 15 bis; -----

b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

c) a versare la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci; -----

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto. -----

f) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti ai punti da a) ad f) del precedente art. 5 bis. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

Art.5 quater (Divieti dei soci cooperatori) -----

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione dell'Organo amministrativo, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati. -----

È fatto inoltre divieto ai soci di svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa. -----

Art.5 quinquies (Diritti dei soci) -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento improprio di pressione da parte del socio richiedente, né limitare il normale svolgimento dell'attività e potrà avvenire: -----

con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e con l'eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato; -----

negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'Organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie. -----

--Sezione II - Trattamento economico e normativo dei soci cooperatori--

Art.6 (Trattamento economico)

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art.6 bis (Disciplina in materia di trattamento economico dei soci cooperatori)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art.6 ter (Normativa in materia di trattamento economico del socio lavoratore)

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal successivo art. 17. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

-----Sezione III - Dei soci speciali e finanziatori-----

Art.7 (Soci Speciali)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di

medio e lungo periodo della Cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa; -----

c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. I soci della categoria speciale non possono comunque superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545 bis del Codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 bis del presente statuto, anche per inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale e per il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione, in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 5 bis del presente Statuto. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale. -----

Art.8 (Soci Volontari)-----

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che, maggiori di età e capaci di agire, intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. -----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. -----

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa

dovranno presentare apposita domanda contenente: -----

a) nome, cognome, cittadinanza, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuali recapiti mail o fax; -----

b) indicazione della propria attività di lavoro; -----

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

d) il numero di quota sociali che si intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite massimo fissato dalla legge per i soci cooperatori; -----

e) motivazione della richiesta di ammissione e precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa -----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. -----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. -----

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 5 ter, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. -----

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art. 11 bis, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. -----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori. -----

Art.9 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) -----

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi, nonché titoli di debito, ai sensi degli artt. 2526, quarto comma, C.C., 2483 C.C., e 111 octies delle norme di attuazione e transitorie. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----

b) le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 C.C.;

c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----

d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali straordinarie, in quanto compatibili. -----

Sezione VI - Perdita della qualità di socio -----

Art.10 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o

per causa di morte, nonché per scioglimento o liquidazione o fallimento nel caso di persona giuridica. -----

Art.11 (Recesso del socio) -----

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa; -----
- b) la trasformazione della Cooperativa; -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -----
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso; -----
- h) non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. ---

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 9 per il socio finanziatore, che: -----

- a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- c) per qualsiasi motivo cessi l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. -----

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 36 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro. -----

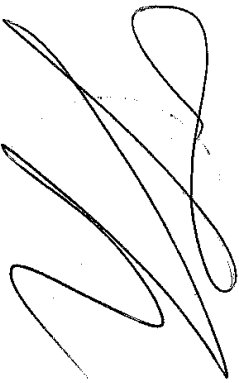
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo amministrativo. ---

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà dell'Organo amministrativo di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo. -----

Art.11 bis (Esclusione del socio) -----

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori: -----

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; ---
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 5; ---

- 
- 
- 
- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; -----
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; -----
- f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C. o che non adempiano alla propria prestazione mutualistica con diligenza, correttezza e buona fede e comunque, qualora incorrano in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel Regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01; -----
- g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato configurando tale ipotesi il disinteresse allo scambio mutualistico o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'Organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale; -----
- h) che, avendo instaurato con la Cooperativa oltre al rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; -----
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza; -----
- l) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 5 quater; -----
- m) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza, sia a titolo oneroso che gratuito, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo, o contraria agli interessi sociali; -----
- n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa e/o fomentino dissidi e disordini fra i soci, che ingiustificatamente e senza fondato motivo screditino o tentino di screditare l'immagine o la professionalità di un altro socio sia esso Amministratore o meno; -----
- o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti gravi; -----
- p) che abusino del diritto di controllo individuale previsto all'art. 2473 bis del C.C.; -----
- q) che per la propria condotta, tenuta internamente o esternamente alla Cooperativa, in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente la Cooperativa, ivi compresa la sua immagine di fronte ai terzi, siano essi soggetti privati o pubblici, utenti, soci o dipendenti della Cooperativa, e/o comunque ne impediscano, ostacolino o compromettano la regolare e serena amministrazione e/o fomentino o tentino di fomentare dissidi, disordini o ingiustificati conflitti o malumore tra i soci, dipendenti o utenti della Cooperativa; -----
- r) il cui ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, diverso da quello subordinato, sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza; -----
- s) che avendo instaurato con la Cooperativa oltre al rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, vengano assunti presso diverso datore di lavoro in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico; -----

t) che non uniformino il proprio comportamento alle disposizioni di Legge e della sana cooperazione e/o amministrazione qualora rivestano anche il ruolo di membri del consiglio di amministrazione e comunque qualora non uniformino il proprio comportamento al principio di buona fede e correttezza; -----

u) che la loro condotta integri una ipotesi di giusta causa di esclusione, da intendersi in tutte le ipotesi connesse a condotte specifiche e concrete del socio, che siano potenzialmente in grado di influire negativamente sull'attuazione dell'interesse sociale o sulla possibilità per il socio di collaborare proficuamente all'attività come a titolo esemplificativo ma non esaustivo "azioni che arrechino pregiudizio ai beni o alla corretta e regolare amministrazione della Cooperativa" o "azioni volte a impedire o ritardare senza valida motivazione l'adempimento di obbligazioni verso terzi da parte della Cooperativa" o "azioni volte ad impedire o ritardare senza valido motivo l'operato dell'Assemblea o dell'Organo amministrativo" o "azioni del socio Amministratore non conformi al principio di corretta amministrazione" -----

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'Organo amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. -----

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dall'Organo amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di euro 50 (cinquanta) fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione dell'Organo amministrativo, al fondo di riserva legale. -----

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo amministrativo che tra l'altro procedere all'annotazione nel libro soci da farsi quando l'esclusione diventa operante. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art.11 ter (Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 36 e seguenti del presente statuto. -----

I soci cooperatori, che intendessero impugnare e reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo amministrativo, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto inviato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di

decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art.12 (Liquidazione) -----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati l'esclusione, la morte del socio o sulla base del bilancio in cui il recesso diventa definitivo. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi o il legatario del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92, oppure in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario o diventa definitivo il recesso. -----

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. -----

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni suddetti. -----

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva legale. -----

Art.12 bis (Disposizioni in materia di liquidazione) -----

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 17. In caso di perdita i soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario o diventa definitivo il recesso. -----

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente. -----

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato. -----

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di 3 (tre) anni. -----

Art.13 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente artt. 12 e 12 bis. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, salvo che la quota sia divisibile e la Cooperativa consenta la divisione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le

procedure di cui al precedente art. 5 e seguenti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. --

Art.13 bis (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi) -----

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione, la decadenza o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto. -----

----- **Capitolo IV** -----

----- **Patrimonio sociale – Quote sociali** -----

Art.14 (Patrimonio sociale) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 200 (duecento), né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari; -----

b) dal fondo di riserva legale formato con le quote degli avanzi di gestione ed eventualmente con quote sociali non rimborsate ai soci receduti, decaduti, esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti; -----

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria; -----

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo; -----

e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge o per volontà dell'Assemblea; -----

f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'articolo 2464 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno. -----

Le riserve, comunque costituite, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della Cooperativa, né all'atto dello scioglimento. -----

Art.15 (Quote Sociali) -----

Le quote dei soci cooperatori sono nominative. -----

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo, comunque entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della sottoscrizione. -----

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. -----

Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. -----

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui all'art. 9, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di valore non inferiore ad euro 200,00 (duecento) ciascuna né superiore ai limiti di legge; i versamenti sulle

azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il cinquanta per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo. -----

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori. -----

Art.15 bis (Disciplina normativa in materia di quote sociali)-----

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute o trasferite a terzi e/o soci con effetto verso la Cooperativa. -----

Il socio che intende trasferire, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 5, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. -----

Art.15 ter (Disposizioni normative in materia di azioni) -----

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui all'art. 9, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso art. 9. -----

L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta alla Cooperativa, indicando l'acquirente e l'Organo amministrativo avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. ---

Capitolo V-----

Esercizio sociale - Bilancio-----

Art.16 (Esercizio sociale e bilancio)-----

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) Gennaio al giorno 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza nonché dovrà presentare il bilancio sociale ai sensi della normativa vigente in materia. -----

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. -----

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se nominato, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.-----

L'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.. -----

L'Organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione l'Organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, l'Organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.. -----

Art.16 bis (Disposizioni in materia di esercizio sociale e bilancio) -----

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue: -----

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; -----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 59/92; -----
- c) una quota all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
- d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 quinquies, secondo comma, C.C.; -----
- e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'art. 9, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione; -----
- f) una remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- g) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545 sexies C.C. e del successivo art. 17; -----
- h) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria. -----

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. -----

Art.17 (Ristorno) -----

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto, appostando somme al conto economico qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno. -----

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori: -----

- a) mediante erogazione diretta; -----
- b) mediante integrazione delle retribuzioni complessive; -----
- c) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato (emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie); -----
- d) mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa o di altri -----

strumenti finanziari, previsti nello statuto e dalla legge. -----

----- Capitolo VI -----

----- Organi Sociali -----

Art.18 (Organi sociali) -----

Sono Organi Sociali della Cooperativa: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico (se nominato e nei casi previsti dalla legge) o il Revisore Contabile. -----

----- Sezione I - Assemblea -----

Art.19 (Assemblea) -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione e possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale. -----

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. ---
Unitamente all'affissione nei locali sociali, l'avviso di convocazione deve trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

L'Organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. -----

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 16. -----

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. ----

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

Art.20 (Assemblea Ordinaria dei soci) -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

a) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo amministrativo e destina gli utili;

b) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

c) delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;

d) provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, nominando quale tra essi ha la rappresentanza della Cooperativa;

e) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

f) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, eleggendone tra questi il Presidente e fissandone i compensi loro spettanti;

g) provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, C.C., ed a revocare l'incarico di Revisore Contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

h) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile; può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;

i) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

l) delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte dell'Organo amministrativo;

m) delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;

n) delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 6 ter;

o) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 5 bis, lettera d);

p) delibera sul numero di partecipazioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori.

L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dall'Organo amministrativo.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del Codice civile.

Art.21 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria, quando si riunisce alla presenza di un notaio per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla

proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'Organo amministrativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.. -----
L'Assemblea Straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari. -----

Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. -----

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. -----

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno. -----

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione o sulla scissione della Cooperativa, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci. -----

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 (dieci) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 (venti) dalla pubblicazione della delibera. -----

Art.23 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

È nella facoltà dell'Organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. -----

Art.24 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore o persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia

il numero delle azioni possedute. -----

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art. 9, non hanno diritto di voto.---

Ai soci finanziatori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque i voti loro attribuiti complessivamente non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio in caso di malattia, giustificato motivo o altro impedimento, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio. -----

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto. -

Art.25 (Presidenza dell'assemblea)-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed in mancanza di questi, da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. -----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. -----

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; anche il verbale redatto dal notaio deve essere iscritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.-----

Sezione II - Consiglio di amministrazione-----

Art.26 (Amministrazione)-----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, nel seno il suo Presidente, ed eventualmente, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. -----

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori possono essere rieletti. -----

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Ciascun amministratore può essere rieletto, ma in qualunque momento può essere revocato dall'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 III° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. -----

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite prefissato, provvedendo alle relative nomine. -----

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. - Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se nominato, almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Art.27 (Normativa del Consiglio d'Amministrazione) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere. -----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche fuori della sede o dei locali sociali, purché in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario o utile il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza. -----

Qualora il Presidente ne accerti la necessità, le adunanze possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. -----

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

In caso di parità di voti si considera prevalente il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. -----

L'amministratore personalmente interessato o che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario, dandone piena prova per le copie e gli estratti.

Art.28 (Poteri decisionali del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e l'attuazione dell'oggetto sociale; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.
- g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i) nominare un comitato esecutivo, un direttore o un altro organo tecnico, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che,

per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale. -----

Art.29 (Delega dei poteri) -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 C.C., comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544 C.C., comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).-----

Art.30 (Compensi, rinuncia, decadenza, scadenza e sostituzione di uno o più amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione e al Presidente del collegio sindacale o Sindaco Unico, se nominato. La rinuncia del consigliere ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, in quanto viene sostituito dagli altri amministratori in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Tale caso si configura anche nell'ipotesi di consiglieri decaduti o che comunque vengono a mancare.-----

Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, la rinuncia ha effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio. -----

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. ---

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. -----

Art.31 (Presidente del Consiglio d'Amministrazione)-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa. -----

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Il Presidente può inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.-----

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi. --- La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al Vice Presidente e all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli. Il Consiglio di Amministrazione può comunque conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Cooperativa, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti. ----- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. -----

----- Sezione III - Collegio sindacale revisore -----

Art.32 (Nomina e costituzione dell'Organo di controllo) -----

Quale organo di controllo, i soci possono nominare o il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico che dovranno essere nominati e che opereranno ai sensi del successivo art. 34; o un Revisore Contabile, che dovrà essere nominato e opererà ai sensi del successivo art. 35. -----

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi. -----

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di eleggere un Collegio Sindacale o un Sindaco Unico o nominare un Revisore Contabile. -----

Qualora eletto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, preferibilmente tra i non soci e tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea che ne determina altresì il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo dalla nomina e sono rieleggibili. -----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. -----

Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. C.C.). -----

Art.33 (Normativa del Collegio Sindacale – Sindaco Unico) -----

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. -----

In tutti i casi di nomina, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita inoltre il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. -----

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. -----

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 C.C.. -----

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e di tali riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Art.34 (Durata e funzioni del revisore contabile) -----

Ove l'Assemblea non provveda alla elezione del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, il controllo contabile verrà esercitato da un Revisore Contabile iscritto nell'apposito registro. -----

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore Contabile per l'intera durata dell'incarico. -----

Non può essere nominato alla carica di Revisore Contabile e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C. e dall'art. 2409 quinquies, primo comma, C.C..-----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

Il Revisore Contabile incaricato del controllo contabile: -----

a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dall'assemblea dei soci. -----

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

Il Revisore Contabile svolge le funzioni di cui al D.L. n.39 del 27 gennaio 2010. -----

Capitolo VII -----

Clausola Conciliativa e Arbitrale -----

Art.35 (Controversie) -----

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci se nominati e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale,

all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Pesaro cui le parti si riportano. -----

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale. -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; -----

c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. -----

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico. -----

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia. -----

Art.36 (Collegio arbitrale) -----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000 (trentamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile; -----

b) 3 (tre), per le altre controversie. -----

Il Collegio Arbitrale e/o l'Arbitro sono nominati a cura dell'Associazione di Rappresentanza a cui aderisce la Cooperativa. Tale Collegio provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio stesso. -----

Qualora la Cooperativa non aderisse a nessuna Associazione di Rappresentanza o l'Associazione di Rappresentanza non provvedesse e qualora i soggetti e le procedure sopra designate non provvedessero o non funzionassero, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pesaro. -----

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. -----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 90 (novanta) -----

giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede nella provincia di Pesaro e Urbino.

Capitolo VIII

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Art.37 (Divieti)

Si riassumono i requisiti mutualistici, art. 26 D.L.C.P.S. 1577/47, agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto.

È fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci operatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Art.38 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 30 gennaio 1992.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: soci operatori, sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V.

Capitolo IX

Scioglimento e Liquidazione

Art.39 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

Capitolo X

Disposizioni generali

Art.40 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal precedente art. 28.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci. -----

Art.41 (Disposizioni finali)-----

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. -----

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili e devono essere di fatto sempre osservate. -----

La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 septies disp. att. C.C.). --

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la Cooperativa opera ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2011, n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soli lavoratori. -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata ed ogni altra normativa applicabile, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto. -----

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del C.C., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i 3 (tre) mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia di nuovamente sceso sotto il limite delle 20 (venti) unità. -----

Luigi Cini

